COMUNICATO N. 7

Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura e gestione di azoto liquido e gas puri all'interno del Campus, comprendente la realizzazione dell'infrastruttura di distribuzione dell'azoto liquido, il servizio di comodato dei serbatoi e dei dewars ed il servizio di approvvigionamento dei gas puri comprensivo del monitoraggio ai fini della sostituzione e allaccio delle bombole a servizio dei laboratori e servizi connessi alla gestione, in favore della Fondazione Human Technopole.

CIG 9039928095

CUP B41B21008070001

Quesito n. 12

In riferimento al richiesto possesso di SOA nonché a quanto chiarito nel vostro comunicato 4, si prega di precisare se è ammessa la partecipazione di ATI costituenda mista, ove i componenti del raggruppamento posseggano i requisiti richiesti in corrispondenza alla misura delle attività da svolgere in ATI.

Risposta n. 12

Si conferma che è ammessa la partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo e di tipo misto, purché in possesso dei requisiti di qualificazione, così come disciplinati al punto 6 del Disciplinare.

Quesito n. 13

In riferimento all'art. 8 subappalto si rileva quanto segue : la attuale formulazione dell'articolo non indica alcun limite percentuale di ammissibilità dell'istituto del subappalto. Come noto il tema del subappalto è stato di recente affrontato in sede europea (Corte di Giustizia dell'Unione Europea- C-63/18) e che la Corte di Giustizia ha qualificato come eccessivo ed inadeguato il limite generalizzato del 30% - previsto dal Codice dei contratti pubblici: l'attuale limite percentuale di ammissibilità del subappalto è pari al 50%. Si chiede di dare cortese conferma che, pertanto, il subappalto sia ammesso in misura pari e non superiore al 50%, precisando come debba atteggiarsi rispetto alle attività di gara, ovvero se tale limite sia riferito e riferibile anche alla categoria prevalente SOA OS3 chiesta in gara, oppure sia riferibile alle sole categorie scorporabili ed altre attività previste in gara. Corre il dovere di rilevare che, per quanto a nostra conoscenza, posto che operiamo in tale settore da numerosi anni, un limite stringente costituirebbe elemento di potenziale preclusione alla partecipazione, atteso che talune attività fra quelle indicate (incluse attività relative alla SOA OS3) vengono abitualmente gestite utilizzando società specializzate e terze cui viene affidata, con regolare istanza autorizzativa, parte della attività. La previsione di cui alla lex specialis nel

quale si afferma che non può essere affidata a terzi la prevalente realizzazione delle attività del complesso delle categorie prevalenti rappresenta pertanto un contenuto che, pur compresibile, pone restrizioni rispetto al principio della massima partecipazione.

Risposta n. 13

Si conferma la previsione dell'art. 8 della lex specialis, in conformità a quanto espressamente stabilito dall'art. 105, comma 1 d.lgs. n. 50/2016, recentemente modificato dal Legislatore, per cui non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, come individuate, nel caso di specie, all'art. 2 del Disciplinare.

Signed by LUCA AROSIO

on 22/04/2022 10:40:08 CEST